

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno Numero Sezione

Soggetto Imputato

- Datore_Lavoro_Pubblico
 Datore_lavoro_Privato
 CSP/CSE
 Dirigente
 Responsabile_Lavori
 Committente
 Preposto
 RSPP
 Lavoratore
 Altro

Esito

- Assoluzione
 Condanna
 Pena detentiva
 Pena detentiva+pecuniaria
 Pena pecuniaria
 Pena non specificata
 Concorso di colpa del soggetto leso
 Risarcimento alla costruita parte civile

Altri elementi Quantum 1* Grado 2* Grado precedente cassazione Precedente appello

Classificazione evento

- Infortunio
 Malattia
 Non riguarda un infortunio
 Lesioni
 Morte

Soggetto leso

- Operaio
 Artigiano
 Impiegato
 Imprenditore
 Ulteriori soggetti lesi
 Altro
 Salute Sicurezza

Fattispecie

cadeva da un tetto sul quale era salito per eliminare una perdita di acqua. Nonostante l'altezza fosse di circa cinque metri non era stato predisposto alcun utile parapetto intorno all'edificio, come richiesto dalla normativa antinfortunistica, né era stato dotato di idonea cintura di sicurezza da poter essere agganciata a punti "sicuri" del tetto medesimo.

Tipologia del luogo di avvenimento

- Privato
 Pubblico
 Cantiere
 Ufficio
 Fabbrica
 Altro

Principio di diritto

Questa Corte Suprema ha affermato che in presenza della declaratoria di prescrizione del reato-presupposto della responsabilità amministrativa della persona giuridica, ai sensi dell'art.8 d.lgs.231/2001, il giudice deve procedere all'accertamento autonomo della responsabilità della persona giuridica nel cui interesse o vantaggio fu commesso l'illecito non potendo però prescindere da una verifica, quantomeno incidentale, della sussistenza del fatto-reato (Sez.4, n.2248 del 18/4/2018, Rv.273399); e che, peraltro, la differenziazione del regime di prescrizione del reato e dell'illecito amministrativo fondante la responsabilità delle persone giuridiche non può essere ritenuta irragionevole poiché si tratta di due ipotesi di responsabilità aventi natura diversa che giustifica il differente trattamento (Sez.6, n.28299 del 10/11/2015, dep.07/07/2016, Rv.267048).

Come è noto, il decreto legislativo n.231/01 ha introdotto una nuova forma di responsabilità (definita espressamente "amministrativa da reato"), rappresentata da una fattispecie complessa in virtù della quale per configurare la responsabilità dell'ente è necessario non solo il compimento di un fatto-reato (tra quelli previsti ed elencati nella Sezione III), commesso da coloro che rivestono (in fatto o di diritto) una posizione apicale o persone sottoposte alla direzione e vigilanza degli organi della società, ma anche che tale condotta sia espressione della politica aziendale della società o quanto meno derivante da una colpa di organizzazione.

Nello specifico, poiché il reato di lesioni colpose è stato commesso dal datore di lavoro, soggetto in posizione apicale, che non ha certo agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi, l'ente deve rispondere dell'illecito salvo che, a mente dell'art.6 del citato d.lgs., non fornisca la prova di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del reato, un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La sussistenza dell'interesse (dal punto di vista soggettivo) o del vantaggio (considerato dal punto di vista oggettivo) è sufficiente all'integrazione della responsabilità, in caso di violazione della legislazione speciale in materia di sicurezza del lavoro ovvero del generale obbligo di tutela degli ambienti di lavoro sancito dall'art.2087 cod.civ.

Nel caso in esame è stata contestata e correttamente ritenuta la violazione di entrambe le normative prevenzionali.

La Corte di Bologna, nel ravvisare l'interesse dell'ente alla violazione delle misure di prevenzione, consistito nel risparmio dei costi di impresa corrispondente alla mancata spesa per il montaggio e l'impiego del materiale per realizzare il ponteggio necessario per lo svolgimento del lavoro in quota, ha richiamato, facendola propria, la motivazione offerta sul punto dal Tribunale di Modena.

Il primo giudice aveva evidenziato, quanto all'interesse, che la condotta negligente del rappresentante legale della società cui era conseguita la carenza nell'adozione di cautele antinfortunistiche non era una semplice sottovalutazione del rischio, quanto piuttosto una consapevole scelta volta al risparmio dei costi e dei tempi di lavoro, e, quanto al vantaggio, che la xx, già coinvolta in episodi analoghi, era "del tutto disattenta" alla materia della sicurezza, così che l'infortunio occorso era da porsi in relazione alla precisa scelta aziendale di contenimento della spesa e di massimizzazione del profitto.

Opportuno il riferimento alla sentenza "Thyssenkrupp" (S.U.n.38343/2014), ove si è affermato che "l'idea di profitto deve essere conformata di guisa che sia coerente con le caratteristiche della fattispecie cui si riferisce...e si collega con naturalezza ad una situazione in cui l'ente trae da tale violazione un vantaggio che si concreta, tipicamente, nella mancata adozione di qualche oneroso accorgimento di natura cautelare, o nello svolgimento di un'attività in una condizione che risulta economicamente favorevole, anche se meno sicura di quanto dovuto. Qui si concreta il vantaggio che costituisce il nucleo essenziale dell'idea normativa di profitto". Si è ancora precisato che "ricorre il requisito dell'interesse quando la persona fisica, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha consapevolmente agito allo scopo di conseguire una utilità per la persona giuridica: ciò accade, ad esempio, quando la mancata adozione delle cautele antinfortunistiche risulti essere l'esito non di una semplice sottovalutazione dei rischi o di una cattiva considerazione delle misure di prevenzione necessarie, ma di una scelta finalisticamente orientata a risparmiare sui costi di impresa. Pur non volendo il verificarsi dell'infortunio a danno del lavoratore, l'autore del reato ha consapevolmente violato la normativa cautelare allo scopo di soddisfare un interesse dell'ente (facendo ottenere alla società un risparmio sui costi in materia di prevenzione). Ricorre il requisito del vantaggio quando la persona fisica agendo per conto dell'ente, pur non volendo il verificarsi dell'evento morte o lesioni del lavoratore, ha violato sistematicamente le norme prevenzionistiche e, dunque, ha realizzato una politica di impresa disattenta alla materia della sicurezza del lavoro, consentendo una riduzione dei costi ed un contenimento della spesa, con conseguente massimizzazione del profitto. Il criterio del vantaggio, così inteso, appare indubbiamente quello più idoneo a fungere da collegamento tra l'ente e l'illecito commesso dal suo organo apicale" (così Sez.4, n.24697/2016).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della Suprema Corte di Cassazione)

Rigitto_del_ricorso Ricorso_inammissibile
annullamento senza rinvio con rinvio con_rinvio_ai_soli_fini_civili

Dispositivo

Rigetta il ricorso della X.Y. Costruzioni srl che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 gennaio 2021.

Note

I contenuti della presente scheda sono stati redatti da ART-ER S. Cons. p.A. ad uso interno e per i propri soci; come tali costituiscono materiale di lavoro.